



Tribunale di Oristano

AVVISO ALL'UTENZA

Il primo gennaio 2012 entrerà in vigore la legge 183/11 (legge di stabilità 2012) che ha apportato notevoli modifiche all'art. 14 del T.U. 115/02 in ambito di contributo unificato.

L'Ufficio ha anche elaborato un **modulo-facsimile di dichiarazione, da sottoscrivere personalmente il difensore costituito o in delega, sotto la sua responsabilità, che, ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b) della legge di stabilità, dovrà obbligatoriamente essere allegata agli atti (compresi gli atti di citazione) depositati a far data dal 2 gennaio 2012.**

L'omessa dichiarazione di cui sopra **comporta**, ex art. 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 206,00 (art. 13 lett. c) per i procedimenti pendenti innanzi al Giudici di Pace e di € **1.466,00** (art. 13 lett g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.

Oristano, 27 dicembre 2011

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Elena Crabu



Tribunale di Oristano

R.G. _____

Io sottoscritto Avv. _____ dichiaro, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dall'art. 28 legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con l'atto depositato in data _____

- non propongo domanda riconvenzionale,
- non modifico le domande già proposte,
- non chiamo in causa terzi.

oppure

- propongo domanda riconvenzionale
- modifico domande già proposte
- chiamo in causa terzi
- svolgo intervento autonomo

e inoltre:

(PARTE ATTRICE)

- dichiaro che da ciò non consegue un aumento di valore della causa
- dichiaro che in quanto a ciò consegue l'aumento del valore della causa e che il valore della domanda proposta è di € _____ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € _____ ed integro, quindi, il contributo già versato dell'ulteriore somma di € _____

(PARTE CONVENUTA)

- verso il contributo determinato in misura fissa in € _____
- dichiaro che il valore della domanda proposta è di € _____ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € _____
- dichiaro che il valore della domanda proposta è indeterminato e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € _____

Oristano,

(Firma dell'Avvocato)

Ordine Avvocati di Oristano

Da: "TRIBUNALE ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "avvocati cagliari" <ordineavvocaticagliari@tin.it>; "AVVOCATI TEMPIO" <info@ordineavvocatitempio.it>; <info@ordineavvocatoriostano.it>; <segreteria@ordineavvocati.ss.it>; "Tribunale di Lanusei" <tribunale.lanusei@giustizia.it>; "ordine avvocati nuoro" <ordineavvocatinuoro@libero.it>
Cc: "Mastrolilli Luigi" <luigi.mastrolilli@giustizia.it>
Data invio: giovedì 29 dicembre 2011 13.26
Allega: DPR 115.2002 artt. 13 e 14 a seguito modifica Legge 183.2011.doc; modulo dichiarazione (all.1).doc; Avviso all'utenza modifiche legge 183 del 2011.doc; Breve commento alla legge 183 del 2011 (1).doc
Oggetto: DPR 115.2002 artt. 13 e 14 a seguito modifica Legge 183.2011, Breve commento sulla legge 183 del 2011, modulo dichiarazione (all.1), Avviso all'utenza modifiche legge 183 del 2011, Tribunale di TORINO c.u. legge di st

Chiedo cortesemente al Tribunale di Lanusei di volerlo comunicare all'ordine forense e ringrazio.

La **Legge 12 novembre 2011, n. 183** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge di stabilita' 2012**)" pubblicata in GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 **all' art. 28** ha disposto le seguenti modifiche in materia di spese di giustizia:

1. **giudizi di impugnazione,**
2. **modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.**

Tali nuove disposizioni **entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012**

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. **30 maggio 2002, n. 115**, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera a), all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».

Ai sensi dell'art. 28 co. 3. "La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b), all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1 (*la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".

Si trasmettono in allegato:

1. DPR 115.2002 artt. 13 e 14 a seguito modifica Legge 183.2011
2. Breve commento sulla legge 183 del 2011
3. modulo dichiarazione (all.1)
4. Avviso all'utenza modifiche legge 183 del 2011

Il Dirigente Amministrativo
 maria elena Crabu

Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l'invio o la ricezione di alcuni tipi di allegati. Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta elettronica.

La legge n.183 del 12/11/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265 – cd. Legge di stabilità - ha previsto all'art.28 le modifiche in materia di spese di giustizia. Le modifiche entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012.

Art. 28 Legge 183/2011 (Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore

COMMENTO

Il contributo unificato è la tassa dovuta, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, che si paga nel momento in cui si procede all'iscrizione a ruolo.

L'importo è determinato dal valore e dal tipo di causa da intraprendere.

Il valore della causa, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Il contributo unificato è aumentato della METÀ per i giudizi di impugnazione ed è RADDOPPIATO per i giudizi in Cassazione. Per le domande riconvenzionali, per le chiamate in causa o per l'intervento volontario che modificano il valore della domanda introdotta dall'attore, la parte convenuta deve procedere alla dichiarazione del valore della causa e contestualmente versare un autonomo contributo unificato.

Le parti sono, pertanto, tenute AL PAGAMENTO DI UN AUTONOMO CONTRIBUTO UNIFICATO, determinato in base al valore della domanda proposta a prescindere se la riconvenzionale e/o la chiamata in causa e/o l'intervento abbiano comportato aumento nel valore della domanda principale.

L'attore, che a seguito delle difese del convenuto, modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuto a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le parti, qualsiasi sia la posizione processuale, hanno l'obbligo, quando procedono alla modifica delle loro domande o quando spiegano domanda riconvenzionale o quando formulano chiamate in causa, di fare espressa dichiarazione del valore della domanda.

L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta ex art. 13 punto 6 T.U., il pagamento del contributo unificato di € 206 (art. 13 lett. C) per i procedimenti pendenti innanzi al giudice di Pace e di € 1466,00 (art. 13 ett. g.) per i procedimenti innanzi al tribunale .

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

La predetta legge modifica, pertanto, la pregressa disciplina sul pagamento delle spese di giustizia, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" DPR 30 maggio 2002, n. 115, che disponeva che la domanda proposta dal convenuto in riconvenzionale o dall'interveniente volontario non comportava alcuna spesa, se non modificava il valore della controversia introdotta dall'attore.

ART. 13. (L)
(Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e, per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. ⁽¹⁾

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. ⁽²⁾

c) euro 206 ⁽³⁾ per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 ⁽³⁾ per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 660 ⁽³⁾ per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 ⁽³⁾ per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000. ^{(3) (4)}

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto di metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146. ⁽⁵⁾

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (modifiche art. 28 Legge 183/2011)

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. ⁽⁶⁾

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. ⁽⁷⁾ Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. ⁽⁸⁾

(...) ⁽⁹⁾

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740. ⁽¹⁰⁾

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al

comma 1, lettera g). ⁽¹¹⁾

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

- a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
- c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
- d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;
- e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ⁽¹²⁾

(...) ⁽¹³⁾

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000 ⁽¹⁴⁾.

(1) Lettera così sostituita dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(2) Lettera così sostituita dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(3) Parole modificate dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(4) Questo comma è stato così modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 e da ultimo dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(5) Questo comma è stato così modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 e da ultimo dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(6) Questo comma è stato inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis," sono state pretermesse dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191. Comma ulteriormente sostituito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(7) Parole aggiunte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(8) Comma inserito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(9) Il comma: "4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30." è stato abrogato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(10) Parole così sostituite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(11) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(12) Comma così sostituito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(13) Il comma: "6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali." è stato inserito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248. A decorrere dal 1 gennaio 2012 il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente tale comma è abrogato.

(14) Comma aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 14. (L) (Obbligo di pagamento)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. ⁽¹⁾
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

E' sostituito da

«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei

rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.